



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare

DG(SANTE) 2023-7733

RELAZIONE FINALE SU UN AUDIT RIGUARDANTE  
L'ITALIA  
CONDOTTO DAL 15 AL 27 GIUGNO 2023  
AL FINE DI VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI  
CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ANIMALI IN RELAZIONE ALLA PESTE  
SUINA AFRICANA

## **Sintesi**

*La presente relazione descrive l'esito di un audit riguardante l'Italia condotto dal 15 al 27 giugno 2023 nell'ambito del programma di lavoro della direzione generale (DG) della Salute e della sicurezza alimentare.*

*Gli **obiettivi** dell'audit erano a) valutare l'idoneità delle disposizioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo dell'eradicazione della peste suina africana (PSA) e b) verificare in che misura le autorità veterinarie abbiano soddisfatto le garanzie e attuato le azioni correttive presentate ai servizi della Commissione in risposta alle raccomandazioni contenute nelle precedenti relazioni di audit della Commissione.*

*La relazione conclude che, in seguito all'individuazione dei primi casi di PSA nei suini selvatici nell'Italia continentale a gennaio 2022, le autorità veterinarie hanno intrapreso azioni di vasta portata per controllare la malattia nei suini selvatici e prevenirne la diffusione nella popolazione dei suini domestici.*

*Le autorità sono in larga misura riuscite a evitare l'ingresso della malattia negli stabilimenti in cui sono detenuti suini, attraverso un sistema di registrazione degli stabilimenti suinicoli (banca dati) aggiornato e accurato, misure nel complesso efficaci per rafforzare la biosicurezza, sia negli stabilimenti suinicoli sia durante l'attività venatoria, e una politica strategica di spopolamento delle zone infette che ad oggi non consente ancora il ripopolamento. Sono state inoltre sostenute da un'attuazione delle attività di sorveglianza nelle regioni visitate nel corso dell'audit che è avvenuta in generale secondo quanto previsto, nonché da una rete di laboratori complessivamente efficace, che ha fornito anche consulenza in ambito epidemiologico.*

*Tuttavia la riduzione prevista della popolazione di suini selvatici e le azioni intraprese per limitare la diffusione della malattia al suo interno non sono state sufficientemente efficaci a causa di ritardi e difficoltà nell'attuazione delle misure contemplate dai programmi di eradicazione regionali. Questo ha portato, dall'inizio dell'epidemia, a un ampliamento graduale dell'area infetta.*

*Le autorità hanno concesso un numero limitato di deroghe per i movimenti, e solo per quelli all'interno delle zone soggette a restrizioni II, a determinate condizioni. Tuttavia tali restrizioni non hanno potuto garantire la completa assenza di circolazione delle carni suine/dei prodotti a base di carni suine al di fuori delle zone soggette a restrizioni.*

*L'introduzione del ruolo di "Commissario straordinario" a livello nazionale per le attività di coordinamento e monitoraggio rappresenta una misura che dovrebbe migliorare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni, in particolare per quanto riguarda il coordinamento delle misure tra regioni e l'accelerazione delle misure necessarie che hanno subito ritardi imputabili a diverse ragioni.*

*La relazione contiene raccomandazioni rivolte alle autorità veterinarie e finalizzate a porre rimedio alle carenze individuate.*

## **Indice**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>BASE GIURIDICA</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>CONTESTO</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI PRINCIPALI</b> .....	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>INDIVIDUAZIONE PRECOCE E SORVEGLIANZA</b> .....	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>MISURE DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA</b> .....	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>MISURE DI CONTENIMENTO E RESTRIZIONI DEGLI SCAMBI</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>SUPERVISIONE E VERIFICA DELL'EFFICACIA</b> .....	<b>25</b>
<b>11</b>	<b>SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI DEGLI AUDIT PRECEDENTI</b> .....	<b>26</b>
<b>12</b>	<b>RIUNIONE DI CHIUSURA</b> .....	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>RACCOMANDAZIONI</b> .....	<b>26</b>

Allegato I - Riferimenti giuridici

APPENDICE - PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURIDICI PER OGNI SEZIONE DELLA RELAZIONE

**ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE**

<b>Abbreviazione</b>	<b>Spiegazione</b>
SOA	Sottoprodotti di origine animale
ADIS	Sistema d'informazione sulle malattie animali della Commissione europea
PSA	Peste suina africana
ASL	Azienda sanitaria locale
BDN	Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica
CEREP	Rete di laboratori per la PSA in Europa
ELISA	Saggio di immunoassorbimento enzimatico, ossia un metodo di prova di laboratorio per la ricerca di anticorpi e/o antigeni.
UE	Unione europea
LRUE	Laboratorio di riferimento dell'Unione europea
Strategia dell'UE per la PSA	Approccio strategico alla gestione della peste suina africana per l'UE (SANTE/7113/2015 - Rev 12)
IZS	Istituto zooprofilattico sperimentale
LNR	Laboratorio nazionale di riferimento
PCR	Reazione a catena della polimerasi, ossia un metodo di prova basato sulla biologia molecolare per individuare l'acido nucleico (normalmente dai genomi virali)
SIMAN	Sistema nazionale per la notifica e la gestione dei focolai di malattie animali
SINVSA	Sistema nazionale per le attività di sorveglianza delle malattie animali
TRACES	Sistema esperto per il controllo degli scambi

## **1 INTRODUZIONE**

L'audit è stato condotto in Italia tra il 15 e il 27 giugno 2023 in modalità ibrida (la parte a distanza è stata condotta dal 15 al 16 giugno e quella in loco dal 19 al 27 giugno 2023). Esso rientrava nell'ambito del programma di lavoro della direzione generale (DG) della Salute e della sicurezza alimentare. Il gruppo incaricato dell'audit era composto da due ispettori dei servizi della Commissione.

Il 15 giugno 2023 il gruppo incaricato dell'audit ha tenuto una riunione di apertura in videoconferenza con l'autorità centrale competente, ossia il ministero della Salute e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e del laboratorio nazionale di riferimento (LNR). Nel corso di questa riunione il gruppo incaricato dell'audit ha confermato gli obiettivi e l'itinerario dell'audit nonché richiesto ulteriori informazioni necessarie all'esito soddisfacente dell'audit stesso. I rappresentanti dell'autorità centrale competente hanno partecipato a tutte le riunioni per l'intera durata dell'audit.

L'audit è stato condotto in parte da remoto per videoconferenza e ha previsto anche ispezioni in loco in tre regioni italiane.

## **2 OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Lo scopo dell'audit era valutare l'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana (PSA) in Italia, nonché le misure che le autorità veterinarie stanno adottando per prevenire la diffusione della malattia.

Gli obiettivi principali dell'audit erano:

- valutare l'idoneità delle disposizioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo dell'eradicazione della PSA;
- verificare in che misura le autorità veterinarie abbiano soddisfatto le garanzie e attuato le azioni correttive presentate ai servizi della Commissione in risposta alle raccomandazioni contenute nelle precedenti relazioni di audit della Commissione.

L'ambito di applicazione della missione ha riguardato tutti gli aspetti finalizzati all'eradicazione della PSA, sebbene mirasse a valutare in particolare:

- l'attuazione
  - della registrazione degli stabilimenti suinicoli,
  - delle verifiche dell'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza,
  - dell'identificazione dei suini e della loro tracciabilità, come pure
  - dei controlli sugli spostamenti dei suini e dei relativi prodotti;
- l'attuazione delle prescrizioni giuridiche e l'adozione di pratiche raccomandate in relazione alla sorveglianza della PSA nei suini selvatici e domestici;

- l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021 (in vigore fino al 21 aprile 2023) e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023 (in vigore dal 21 aprile 2023), che stabiliscono misure speciali di controllo della peste suina africana.

L'audit ha coinvolto tutti i livelli amministrativi (centrale, regionale e locale) e tutte le autorità competenti nella materia trattata dall'audit.

L'audit ha inoltre dato seguito al precedente audit relativo alla PSA condotto in Italia e limitato alla Sardegna, che è stato condotto a novembre 2021, DG(SANTE) 2021-7344. Due delle raccomandazioni formulate a seguito di tale audit risultano ancora in sospenso:

*Raccomandazione 2021-7344\_1*: adottare misure volte a migliorare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione dei suini e relative all'allevamento di suini allo stato brado, in particolare per quanto riguarda: un'adeguata conservazione della documentazione nei registri aziendali di tutti i suini neonati nonché loro notifica all'autorità competente e il divieto di allevare suini al di fuori di locali semichiusi o chiusi registrati.

*Raccomandazione 2021-7344\_3*: effettuare indagini epidemiologiche efficaci nei casi in cui la presenza di PSA è confermata, garantendo che esse producano conclusioni precise e tempestive sulla possibile origine della malattia e sulla probabile durata della sua presenza nell'azienda interessata.

I criteri dell'audit comprendevano:

- gli atti giuridici di cui all'allegato I;
- l'approccio strategico alla gestione della peste suina africana per l'UE (SANTE/7113/2015 - Rev 12);
- il programma 2021/22 "per il controllo e l'eradicazione della peste suina classica o della peste suina africana in Italia", numero di presentazione 1637055868131-18037, e il programma 2023, numero di presentazione 1670858138674-19287;
- i "piani regionali per l'eradicazione della peste suina africana" redatti dalle regioni in aggiunta ai programmi nazionali per il controllo e l'eradicazione della PSA.

Gli ispettori hanno condotto la loro valutazione mediante un'analisi documentale e scambi di e-mail, nonché in occasione di riunioni con le autorità competenti e i portatori di interessi (sia a distanza sia in loco).

Per conseguire tali obiettivi, il gruppo incaricato dell'audit ha portato a termine le seguenti riunioni a distanza:

<b>Riunioni</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>
Autorità centrale competente	1	Riunione di apertura con i rappresentanti del ministero della Salute e il Commissario straordinario

		alla PSA
Autorità competenti regionali	2+3	Presentazione delle misure adottate per limitare la diffusione della PSA nelle regioni
Laboratorio nazionale di riferimento per la PSA	1	Illustrazione della rete di laboratori coinvolta nella diagnosi della PSA

e ha condotto le ispezioni in loco seguenti:

<b>Ispezioni/riunioni</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>
Autorità competente regionale/locale	3	Riunioni con i funzionari in tre uffici regionali/provinciali
Stabilimenti di suini domestici	3	Visite in due stabilimenti suinicoli commerciali e in uno stabilimento suinicolo non commerciale
Terreno di caccia/parco naturale	2	Autorità competenti, amministrazione del parco, membri delle associazioni venatorie
Macelli suinicoli	1	Macello, laboratorio di sezionamento e stabilimento di trasformazione con ristorante in loco
Centri di raccolta delle carcasse	2	Due centri per la raccolta e il campionamento delle carcasse di suini selvatici
Autorità centrale competente	1	Riunione di chiusura

### **3 BASE GIURIDICA**

L'audit è stato effettuato a norma delle disposizioni generali della legislazione dell'UE, in particolare:

- degli articoli 116, 117 e 119 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- dell'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE del Consiglio.

I riferimenti giuridici completi sono elencati nell'allegato 1. Gli atti giuridici menzionati nella presente relazione si riferiscono, se del caso, all'ultima versione modificata.

Le prescrizioni giuridiche applicabili alle risultanze riportate in ciascun capitolo sono elencate nell'appendice della presente relazione.

## 4 CONTESTO

### La PSA nell'UE

Nel 2014 la presenza della PSA (infezione da genotipo 2 del virus) è stata confermata all'interno dell'UE, ossia in Lituania, Polonia, Lettonia ed Estonia. Successivamente la malattia si è diffusa ad altri nove Stati membri, ossia Romania e Cechia (2017), Ungheria, Bulgaria e Belgio (2018), Slovacchia (2019), Grecia, Germania (2020) e Italia continentale (2022). Sia il Belgio sia la Cechia hanno eradicato con successo la PSA dal loro territorio. (L'isola della Sardegna sta vivendo una situazione epidemica non correlata dal 1978).

Gli sforzi profusi dall'UE per contrastare la PSA comprendono una legislazione dell'UE in evoluzione che impone misure agli Stati membri in cui vi sia il sospetto o la conferma della presenza della PSA, negli stabilimenti suinicoli o nei suini selvatici, al fine di prevenire la diffusione della malattia e favorirne l'eradicazione. Gli Stati membri sono tenuti ad aderire alle misure previste dall'approccio strategico dell'UE per la PSA e nel contempo possono beneficiare della consulenza tecnica da parte del gruppo veterinario di emergenza dell'UE, della consulenza scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dell'esperienza diagnostica facente capo al laboratorio di riferimento dell'UE per la malattia e delle valutazioni derivanti dagli audit della Commissione. Altre azioni dell'UE prevedono finanziamenti significativi per la ricerca sulla malattia, sostegno finanziario per la prevenzione e il controllo della stessa (oltre 172 milioni di EUR spesi nel periodo 2013-2020), campagne di sensibilizzazione del pubblico e cooperazione internazionale.

Il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/605 della Commissione](#), del 7 aprile 2021 (in vigore fino al 21 aprile 2023), e il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/594 della Commissione](#), del 16 marzo 2023 (in vigore dal 21 aprile 2023), stabiliscono misure speciali di controllo della peste suina africana sulla base del quadro giuridico del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) ("normativa in materia di sanità animale"). In base alla situazione epidemiologica della peste suina africana, le aree interessate da tale malattia negli Stati membri coinvolti sono elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 (in vigore fino ad aprile 2023) e nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594 (in vigore da aprile 2023).

### La PSA in Italia

Il primo caso di PSA, genotipo II del virus, nei suini selvatici nell'Italia continentale è stato confermato il 7 gennaio 2022 in un suino selvatico trovato morto in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte. L'11 gennaio un altro suino selvatico abbattuto nella provincia di Genova, nella regione Liguria, è risultato positivo alla PSA.

Successivamente sono stati individuati altri casi della malattia nei suini selvatici nelle regioni di Piemonte e Liguria. Il 5 maggio 2022 è stato confermato il primo caso positivo nella regione Lazio, precisamente nel comune di Roma. A partire da maggio 2023 sono stati individuati ulteriori casi in suini selvatici nelle regioni Calabria, Campania e Lombardia.



Il primo focolaio di PSA, genotipo II del virus, in suini detenuti nell'Italia continentale è stato confermato il 9 giugno 2022 nella regione Lazio, comune di Roma, in un'area infetta in cui erano già stati individuati casi in suini selvatici. Da maggio 2023 fino alla data dell'audit erano stati individuati quattro casi in stabilimenti suinicoli in Calabria.


Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (in vigore fino ad aprile 2023) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (in vigore da aprile 2023) definiscono le aree infette in Italia in cui si applicano le misure previste dalla legislazione dell'UE. Ai fini del controllo della PSA il territorio italiano è stato diviso in tre aree:

- zona soggetta a restrizioni I (aree elencate nell'allegato I, parte I del regolamento): area con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III (in blu);
- zona soggetta a restrizioni II (aree elencate nell'allegato I, parte II): area con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie (in rosa);
- zona soggetta a restrizioni III (aree elencate nell'allegato I, parte III): area con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie (in rosso).

La mappa, datata 19 luglio 2023, mostra anche una zona infetta (giallo) in cui si applicano restrizioni dei movimenti degli animali detenuti e selvatici o dei relativi prodotti e altre misure di controllo della malattia e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione della PSA, poiché la malattia è stata ufficialmente confermata nei suini selvatici.

Il numero di focolai durante il periodo oggetto del presente audit è riportato nella tabella seguente (dati provenienti dall'ADIS, 27 giugno 2023):

Anno	N. totale di suini selvatici positivi	N. totale di focolai in suini domestici
<b>2022</b>	268	1
<b>2023 (fino al 27 giugno)</b>	673	4



### Legend

- Restricted zone I
- Restricted zone II
- Restricted zone III
- Infected zone

Rappresentazione indicativa al 19 luglio 2023

Nel 2016 e nel 2021 i servizi della Commissione hanno condotto due precedenti audit in Italia/Sardegna riguardanti l'attuazione di controlli sulla salute degli animali in relazione alla peste suina africana, ossia DG (SANTE)/2016-8764 e DG (SANTE)/2021-7344. Inoltre nel 2019 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione conoscitiva con l'obiettivo di valutare l'idoneità delle disposizioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo dell'eradicazione della peste suina africana (DG (SANTE)/2019-6871).

Le relazioni possono essere consultate all'indirizzo seguente:

[http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit\\_reports/index.cfm](http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm).

Informazioni dettagliate sulle autorità competenti sono disponibili nel profilo del paese all'indirizzo:

[Food Audits and Analysis | Food Safety \(europa.eu\)](#)

Una serie di informazioni e consulenze scientifiche sulla PSA sono disponibili sul sito dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA):

<https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever>

## 5 CONCLUSIONI PRINCIPALI

1. Le autorità veterinarie hanno intrapreso azioni di vasta portata, tra cui la nomina di un "Commissario straordinario" alla PSA per controllare la PSA nei suini selvatici e prevenire la diffusione della malattia nella popolazione dei suini domestici. La nomina del Commissario straordinario è volta all'attuazione e al coordinamento delle misure tra regioni al fine di contenere e prevenire l'ulteriore diffusione della PSA.
2. Le autorità competenti possono contare su una banca dati aggiornata degli stabilimenti suinicoli integrata in un portale informatico con altri sistemi che contribuiscono alla sorveglianza della malattia, all'attuazione delle misure preventive e alla gestione dei focolai. La banca dati è soggetta a revisione permanente e in futuro potrà avvalersi di ulteriori funzionalità.
3. Un recente decreto ministeriale del 2022 ha consolidato le norme in materia di biosicurezza degli stabilimenti suinicoli tenendo conto delle prescrizioni del regolamento dell'UE sulla PSA e rafforzando la protezione degli stabilimenti contro l'infezione. Per la categorizzazione degli stabilimenti e la selezione ai fini dei controlli ufficiali è disponibile un nuovo strumento informatico specifico. Tuttavia il sistema è ancora in fase di sviluppo e la frequenza dei controlli ufficiali periodici per verificare la conformità degli operatori non è ancora chiara, nemmeno per le zone soggette a restrizioni e le zone infette. Pertanto i risultati delle misure sopra descritte finalizzate al miglioramento della biosicurezza non sono ancora visibili.
4. Le autorità hanno stabilito prescrizioni chiare in materia di biosicurezza per la manipolazione dei suini selvatici morti nei terreni di caccia e durante la raccolta e il campionamento prima dello smaltimento, che riducono la diffusione del virus nella popolazione e, in particolare, dai suini selvatici a quelli domestici.
5. Le autorità regionali non sono state in grado di attuare adeguatamente il piano d'azione nazionale per i suini selvatici, tra i cui obiettivi figurava la riduzione della popolazione di suini selvatici. L'abbondanza di suini selvatici compromette gli sforzi delle autorità e dei cacciatori volti a rallentare la diffusione dell'infezione. Inoltre l'impegno delle autorità volto a confinare la popolazione di suini selvatici infetti e limitare il loro contatto con animali sani nelle aree adiacenti (recinzione delle zone infette) non ha dato esito positivo.
6. Diversi elementi della sorveglianza della malattia nei suini selvatici e detenuti, in particolare negli stabilimenti commerciali più grandi, migliorano l'individuazione precoce della malattia. L'avvio delle prove effettuate prima dei movimenti in deroga alle restrizioni costituisce un'opportunità di ulteriore miglioramento. Tuttavia gli operatori degli stabilimenti a conduzione familiare di dimensioni più ridotte non sempre notificano i decessi dei suini, favorendo così il rischio di un'individuazione tardiva e di una diffusione incontrollata della PSA.

7. Le autorità veterinarie dispongono di piani di emergenza idonei, di attrezzature e della capacità di far fronte ai focolai di PSA confermati.
8. Nelle zone soggette a restrizioni le autorità competenti hanno provveduto rapidamente allo spopolamento degli stabilimenti suinicoli, agevolate dal numero ridotto di aziende, riuscendo a tenere l'infezione fuori dagli stabilimenti di suini domestici. Le deroghe per i movimenti dei suini e delle carni suine/dei prodotti derivati dai suini sono state concesse solo per i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni II e a determinate condizioni, che non hanno tuttavia potuto garantire appieno che le carni suine/i prodotti derivati dai suini non circolassero al di fuori delle zone soggette a restrizioni.
9. La rete di laboratori offre un sostegno affidabile e coerente per l'attuazione del programma di controllo della PSA. Le autorità competenti devono garantire che tutti i laboratori regionali che svolgono le prove di conferma siano accreditati per il metodo di prova usato, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625.
10. Le autorità regionali svolgono audit sull'attuazione delle misure di controllo, ma si concentrano maggiormente sulle procedure piuttosto che sulle attività operative, non riuscendo così a garantire appieno che i controlli ufficiali assicurino la conformità ai regolamenti in materia di sanità animale.

## 6 MISURE DI PREVENZIONE

*La conformità della registrazione degli stabilimenti suinicoli e dei dati conservati nella banca dati nazionale è generalmente buona e consente alle autorità competenti di avere un quadro chiaro degli stabilimenti che detengono suini.*

*Le autorità hanno recentemente rafforzato le norme sulla biosicurezza per tutti gli stabilimenti suinicoli e le attività venatorie. Tuttavia la verifica della conformità degli operatori alle nuove norme, in particolare la frequenza generale dei controlli, non è stata ancora decisa. La caccia dei suini selvatici nella zona soggetta a restrizioni I è consentita solo se il capanno da caccia rispetta prescrizioni adeguate in materia di biosicurezza. Tutti i suini selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni II sono smaltiti in sicurezza.*

*In seguito ai focolai del 2022 tutte le regioni italiane sono state chiamate a redigere piani di misure urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini detenuti e selvatici al fine di gestire la popolazione dei suini selvatici. Nonostante gli sforzi profusi dalle autorità competenti, la popolazione dei suini selvatici non è diminuita come previsto e le azioni intraprese per confinare le aree popolate da suini selvatici infetti e arrestare l'ulteriore diffusione della malattia non hanno dato gli esiti sperati, principalmente a causa della mancanza di preparazione e coordinamento e dei ritardi conseguenti.*

### **Controlli in materia di identificazione, registrazione e movimenti dei suini**

1. In Italia gli stabilimenti che detengono suini sono classificati in tre categorie:

***La conoscenza della popolazione dei suini negli stabilimenti commerciali e non commerciali è generalmente buona.***

***Esiste una definizione di stabilimento suinicolo "commerciale" o "non commerciale".***

***Nella banca dati sono disponibili dati affidabili.***

***I movimenti di suini vivi sono registrati nella banca dati.***

***La banca dati è in corso di miglioramento.***

- stabilimenti commerciali;
- aziende non commerciali a conduzione familiare, autorizzate ad ospitare fino a quattro suini da ingrasso e per autoconsumo. Tale categoria comprende stabilimenti che detengono suini non designati ai fini della produzione di alimenti ("non DPA"), che sono autorizzati a detenere un massimo di due suini;
- stabilimenti che detengono suini allo stato brado o semibrado, tenendoli all'aperto in modo permanente o temporaneo.

Questa categorizzazione è in linea con la strategia dell'UE per la gestione della PSA.

2. Per quanto riguarda la registrazione, dal 2009 sono in vigore prescrizioni giuridiche chiare che prevedono l'obbligo di registrazione anche nel caso in cui venga detenuto un solo suino. La banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) conserva le registrazioni di tutti gli stabilimenti che detengono suini, il numero di suini presenti in ogni stabilimento, i loro movimenti e i dati sulla mortalità. La BDN è aggiornata tramite un censimento annuale delle aziende, la segnalazione elettronica dei movimenti dei suini e ispezioni veterinarie ufficiali. Esistono chiare prescrizioni in materia di identificazione dei suini in linea con le prescrizioni dell'UE in conformità del regolamento (UE) 2019/2035.
3. Il rispetto dell'obbligo di registrazione degli stabilimenti commerciali e non commerciali e la conformità dei dati sui movimenti pertinenti contenuti nella BDN è generalmente buona e tutti gli allevatori di suini sono tenuti a inviare all'autorità competente informazioni sul numero di suini detenuti, ai fini di censimento, una volta all'anno, il 31 marzo. La qualità dei dati è sufficientemente accurata, fatta eccezione per le fluttuazioni stagionali riguardanti le aziende a conduzione familiare che detengono suini da ingrasso e i macelli domestici. Nel corso delle attività di censimento svolte nelle zone infette, le autorità competenti hanno identificato un numero decisamente ridotto di stabilimenti non registrati.
4. Prima di poter muovere i suini all'interno del territorio italiano l'operatore deve produrre un documento di trasporto (modello 4) nella BDN, che comprende informazioni sugli stabilimenti di origine e di destinazione, sul trasportatore e alcune informazioni sanitarie. Se l'operatore dello stabilimento di destinazione non solleva obiezioni, i suini vengono registrati automaticamente presso il suo stabilimento.
5. Le autorità stanno provvedendo a sviluppare ulteriormente la banca dati, ad esempio predisponendo una funzionalità di censimento automatico di quanto

***È stato sviluppato il portale informativo "VETINFO" che integra vari sistemi informativi veterinari. Il numero complessivo dei suini è diminuito, in particolare degli stabilimenti non commerciali.***

finora registrato in modo manuale a partire dal 31 marzo, nonché una funzionalità per sospendere in automatico uno stabilimento che per 12 mesi non notificchi la detenzione di suini e la relativa cessazione dell'attività quando nessun suino è registrato per ulteriori 12 mesi. L'attivazione di tali funzionalità è prevista entro la fine del 2023.

6. Al fine di integrare i dati disponibili nella banca dati con altre funzionalità, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Teramo, responsabile della BDN, ha creato il portale VETINFO, ossia una piattaforma in cui sono disponibili vari sistemi informativi veterinari nazionali. Tale portale comprende ad esempio il SIMAN, il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali e per la gestione dei focolai da parte delle autorità competenti, nonché il SINVSA, ossia il sistema informativo nazionale per le attività di sorveglianza delle malattie. Subito dopo il primo caso di PSA nel 2022, è stata sviluppata una dashboard specifica all'interno di VETINFO per integrare le informazioni sulle notifiche della malattia con le informazioni relative alla sorveglianza della stessa.

In base ai dati disponibili nella BDN e agli ultimi censimenti disponibili effettuati dagli operatori, dal 2021 il numero totale di suini è diminuito del 4 %, mentre quello degli stabilimenti suinicoli registrati del 16 %. Tale tendenza è rimasta invariata nella prima metà del 2023.

### **Biosicurezza negli stabilimenti suinicoli**

***Decreto nazionale del giugno 2022 volto a consolidare le prescrizioni in materia di biosicurezza.***

7. In Italia le norme sulla biosicurezza negli stabilimenti suinicoli vigono da molti anni e si basano sulle norme per l'eradicazione di malattie come la malattia vescicolare dei suini. Un decreto ministeriale del 28.6.2022, volto ad arrestare l'ulteriore diffusione della PSA, ha aggiornato e consolidato le prescrizioni in materia di biosicurezza per le aziende suinicole. Tale decreto definisce prescrizioni di carattere strutturale e operativo specifiche per le diverse categorie di stabilimenti, prendendo in considerazione diversi elementi di produzione, ad esempio se si tratta di allevamenti stabulati o all'esterno e di stabilimenti a elevata o bassa capacità.
8. Per gli stabilimenti già registrati nella BDN è previsto un periodo di transizione fino a luglio 2023 per l'adeguamento alle prescrizioni consolidate in materia di biosicurezza, mentre per gli stabilimenti appena registrati o che si trovano in zone soggette a restrizioni per la PSA è richiesto l'adeguamento immediato.
9. Per verificare la conformità di un operatore alle prescrizioni giuridiche, le autorità competenti dovrebbero usare le funzionalità del sistema "Classyfarm" per i controlli ufficiali, anch'esso parte del portale VETINFO. Tale sistema mette a disposizione degli ispettori liste di controllo che indicano anche se le voci di controllo sono richieste in conformità dell'allegato III del regolamento

***Funzionalità della banca dati a sostegno dei controlli ufficiali, della selezione degli stabilimenti***

*e delle liste di controllo.*

*Frequenza dei futuri controlli ufficiali non ancora decisa.*

*Obbligo di controllo di tutti gli stabilimenti suinicoli nelle zone soggette a restrizioni.*

*Ripopolamento consentito solo previo rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza.*

sulla PSA qualora lo stabilimento si trovi in una zona soggetta a restrizioni. Il sistema è destinato ad essere usato anche per la selezione degli operatori da sottoporre a controlli ufficiali sulla base di criteri di rischio stabiliti dal sistema. Tuttavia tale sistema di selezione è ancora in fase di sviluppo e al momento non è usato dalle autorità locali. In due delle regioni visitate i funzionari incontrati hanno dichiarato di non affidarsi a questo sistema per la selezione e di scegliere gli stabilimenti in base alla conoscenza locale delle non conformità individuate. Pertanto non esiste ancora un approccio armonizzato per la selezione degli stabilimenti, il che impedisce alle autorità di valutare adeguatamente il livello complessivo di conformità alle norme in vigore e di efficacia delle stesse.

10. In merito alla frequenza dei controlli, in generale nel primo anno successivo all'entrata in vigore del decreto è prevista l'ispezione di almeno l'1 % del totale degli stabilimenti suinicoli, e in aggiunta di almeno un terzo di quelli all'aperto. Per gli anni a seguire la dimensione del campione è concordata con le regioni.
11. I dati presentati riguardanti le ispezioni svolte mostrano che le autorità competenti fino ad ora hanno seguito in generale l'approccio dell'1 %, che è uguale a quello previsto per i controlli ufficiali in materia di registrazione e identificazione. Una delle regioni visitate (Piemonte) ha aumentato le ispezioni fino al 3 % nella zona indenne, mentre altre regioni riferiscono di percentuali di frequenza superiori. Nelle zone soggette a restrizioni le autorità competenti hanno svolto tempestivamente ispezioni sulla biosicurezza in tutti gli stabilimenti così come previsto dai decreti del ministero della Salute. Al momento dell'audit rimaneva comunque poco chiaro quale sarebbe stato in futuro il sistema di controlli ufficiali periodici, in particolare nella zona soggetta a restrizioni I e nella zona indenne.
12. Gli esiti delle ispezioni sulla biosicurezza variavano in base alle regioni visitate. Alcune aziende sanitarie locali (ASL) hanno segnalato un elevato numero di non conformità nel 2022, in seguito alle nuove norme, ma anche nel 2023. Il gruppo incaricato dell'audit ha ispezionato uno stabilimento appena registrato e un altro registrato da tempo, entrambi situati nella zona soggetta a restrizioni II, i quali avevano adeguato le loro misure di biosicurezza alle norme, come richiesto in seguito a controlli ufficiali. In entrambi i casi le autorità avevano approvato i piani di biosicurezza prima che gli stabilimenti potessero iniziare o continuare le loro attività; il gruppo incaricato dell'audit ha constatato che entrambi i piani erano generalmente conformi all'allegato III del regolamento (UE) 2023/594.
13. Le autorità competenti hanno ordinato lo spopolamento della vasta maggioranza degli stabilimenti suinicoli nelle zone soggette a restrizioni e il ripopolamento è stato vietato per un periodo iniziale di sei mesi,



successivamente prorogato. Nel frattempo è possibile il ripopolamento su richiesta, sebbene nelle regioni visitate non sia stato ancora concesso. Uno dei criteri per consentire il ripopolamento è la conformità a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza verificate dai controlli ufficiali. Le regioni coinvolte e il Commissario straordinario hanno assicurato ulteriori fondi per il miglioramento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti.

### **Gestione della popolazione di suini selvatici**

*Manca una conoscenza approfondita dei suini selvatici.*

*Nell'ambito della strategia nazionale di contenimento, le regioni sono tenute a istituire programmi di eradicazione anche nelle zone indenni da malattia.*

*Nelle regioni visitate gli obiettivi di riduzione della popolazione non sono stati raggiunti.*

*Si registra una riluttanza dei cacciatori a*

14. Le autorità competenti hanno segnalato difficoltà nel compiere una stima della popolazione di suini selvatici. Esse ricorrono ad approcci diversi e hanno iniziato ad applicare metodi scientifici solo di recente. Le regioni nel nord dell'Italia presentano un'elevata densità di suini selvatici, fino a 10 per km<sup>2</sup>, a causa delle condizioni naturali favorevoli del terreno montuoso e boschivo. In generale le autorità hanno confermato un aumento della popolazione di suini selvatici negli ultimi anni.
15. Dal 2020 è in vigore una strategia di spopolamento prevista dal piano italiano di sorveglianza ed eradicazione della PSA, la responsabilità della cui attuazione spetta alle regioni responsabili interessate. In generale non è stata intrapresa nessuna chiara azione efficace volta a ridurre il numero di tali suini nonostante gli sforzi profusi per attuare le misure nei piani regionali di eradicazione. Nelle regioni visitate non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati; in Liguria, ad esempio, su una popolazione stimata di circa 60 000 suini selvatici e un obiettivo di abbattimento di 30 000 capi nel corso dell'ultima stagione venatoria, ne sono stati abbattuti solo 13 300.
16. Dal 2022 le regioni indenni dalla malattia emanano piani di intervento urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini detenuti e selvatici con l'intento di ridurre il rischio di introduzione della malattia e migliorare la gestione della popolazione di suini selvatici. Le autorità competenti avevano in programma la redazione di ulteriori piani per il collocamento di trappole, l'abbattimento e lo smaltimento dei suini selvatici, nonché strategie di intervento per l'approvazione, da parte delle regioni, di piani di eradicazione nelle aree soggette a restrizioni per la PSA, al fine di istituire un piano d'azione nazionale in conformità dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2023/594.
17. La modalità tradizionale di caccia ai suini selvatici in Italia è la caccia in gruppi composti da 20 - 40 cacciatori, affiancati da mute di cani, solo in giorni dedicati (due volte a settimana).
18. Le attività venatorie nell'area infetta sono generalmente vietate, ma sono stati consentiti abbattimenti individuali selettivi/sanitari per ridurre la popolazione

*partecipare alle attività di spopolamento.*

*Gli incentivi per la ricerca delle carcasse e l'attività venatoria non si sono dimostrati efficaci.*

*La realizzazione delle recinzioni ha subito ritardi; è necessario rinforzare le barriere esistenti, ad esempio le autostrade, con recinzioni aggiuntive.*

di suini selvatici. In generale le autorità competenti hanno riferito una riluttanza da parte dei cacciatori ad abbattere i suini selvatici nella zona soggetta a restrizioni II, poiché la loro carne non è adatta al consumo umano, ma anche nella zona soggetta a restrizioni I a causa della limitazione d'uso delle carni al solo autoconsumo (divieto di immissione in commercio). Nelle riserve naturali, come i parchi romani in cui non è possibile cacciare, le autorità si servono di trappole diverse e della telenarcosi con la successiva eutanasia degli animali. Le autorità hanno riferito di sabotaggi da parte degli attivisti per i diritti degli animali e pertanto è possibile solo posizionare le trappole su terreni privati con la conseguente compromissione dell'efficacia delle misure adottate. Quanto sopra ha indebolito gli sforzi di riduzione della popolazione di cinghiali.

19. Le autorità hanno pertanto previsto di erogare incentivi più alti, ad esempio 90 EUR o 100 EUR per l'abbattimento di ogni esemplare femmina adulto/subadulto nella zona soggetta a restrizioni I e almeno 20 EUR per i suini selvatici segnalati nella zona soggetta a restrizioni I o II. Il finanziamento di tali incentivi è garantito dai programmi regionali e dal Commissario.
20. Sin dall'inizio, come misura efficace per il contenimento della PSA nei suini selvatici, sono state previste recinzioni, in conformità dei piani di eradicazione, ma la loro realizzazione è potuta avvenire solo con considerevole ritardo. In una regione, a causa delle lunghe procedure di appalto, degli oneri amministrativi e delle difficoltà nel reperire le risorse finanziarie, è stata realizzata la chiusura parziale di un'area infetta a cinque mesi dall'individuazione dei primi casi, quando ormai erano già stati riscontrati casi di PSA anche al di fuori dell'area recintata. In generale le asperità del terreno nelle regioni montuose ostacolano la realizzazione di recinzioni, ma le autorità hanno incontrato anche riluttanza da parte delle amministrazioni e la resistenza della popolazione. Le ASL hanno riferito anche che non sono state prese in considerazione le conoscenze locali per una migliore disposizione delle recinzioni.
21. Le autorità si sono inoltre impegnate per rinforzare le recinzioni esistenti lungo le autostrade considerate barriere contro la diffusione della PSA e per chiudere aperture come ponti e sottopassi. Nel Lazio il raccordo anulare che circonda Roma è considerato una barriera esistente, ma non tutti i relativi ponti e sottopassi possono essere chiusi (ad esempio lungo i binari ferroviari e i fiumi). Attualmente le autorità sono riuscite a chiudere circa il 60 % delle aperture, lasciando comunque varchi che consentono il passaggio dei suini selvatici. Recentemente è stato rilevato il primo suino selvatico positivo all'interno del raccordo anulare.

### **Biosicurezza durante le attività venatorie**

***Il livello della biosicurezza strutturale durante le attività venatorie è stato notevolmente migliorato.***

***Sono attuate misure adeguate per la raccolta e il campionamento delle carcasse della zona soggetta a restrizioni II.***

22. Le autorità hanno fornito informazioni regolari ai cacciatori, ad esempio attraverso opuscoli o formazione specifica sulla biosicurezza durante le attività venatorie. L'IZS ha erogato attività di formazione sulle modalità di prelievo dei campioni dai suini selvatici abbattuti nella zona soggetta a restrizioni I.
23. Nella zona soggetta a restrizioni I, in cui l'autoconsumo di carni di suini selvatici è consentito a seguito di una prova per la PSA negativa, le autorità hanno iniziato a predisporre luoghi dedicati per l'eviscerazione e la tolettatura, che devono anche essere provvisti di frigoriferi e prevedere disposizioni per lo smaltimento delle carcasse e dei sottoprodotti di origine animale. Le autorità conducono controlli ufficiali per garantire la conformità a queste prescrizioni prima di consentire la caccia alle aziende venatorie. La predisposizione di tali luoghi è stata sovvenzionata dalle regioni, mentre ulteriori fondi saranno stanziati nel nuovo decreto del Commissario.
24. Nella zona soggetta a restrizioni II non è consentito il consumo di carni di suini selvatici e le carcasse devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale di categoria 1. Le autorità hanno attuato un sistema efficace per la notifica delle carcasse dalla loro ricerca o dall'abbattimento fino alla loro raccolta in centri dedicati e al campionamento. Il sistema di raccolta delle carcasse è organizzato in modi diversi: dal personale delle ASL locali, dal personale delle unità veterinarie multizona o da aziende private, ma sempre sotto la supervisione delle autorità competenti per assicurare il rispetto delle misure di biosicurezza.
25. Durante le attività venatorie non avviene nessun controllo sulla biosicurezza. Le autorità hanno pertanto perso non solo l'opportunità di verificare l'applicazione di tali misure durante la stagione venatoria, ma anche l'opportunità di verificare ulteriormente la conformità alle altre prescrizioni del piano di eradicazione della PSA (ad esempio se tutti i suini selvatici cacciati nella zona soggetta a restrizioni I sono stati debitamente sottoposti alla prova per la PSA).
26. Inoltre il gruppo incaricato dell'audit ha constatato alcuni punti deboli riguardanti i centri di raccolta delle carcasse nella zona soggetta a restrizioni II visitata. In un caso il contenitore refrigerato per la conservazione delle carcasse fino alla loro raccolta finalizzata allo smaltimento era collocato fuori dai locali sebbene accessibile solo da tali locali, e in un altro caso l'impianto di lavaggio delle ruote per la disinfezione dei veicoli di trasporto appena installato non è sembrato completamente idoneo allo scopo.

## 7 INDIVIDUAZIONE PRECOCE E SORVEGLIANZA

*Le autorità competenti svolgono campagne di sensibilizzazione di vasta portata in materia di PSA destinate ai portatori di interessi. La sorveglianza passiva dei suini domestici è attuata principalmente attraverso l'esecuzione di prove nell'ambito del programma nazionale di sorveglianza ed eradicazione e di esami clinici. Non è stato possibile raggiungere gli obiettivi riguardanti i campioni provenienti da piccoli allevamenti a conduzione familiare. Dovrebbe essere attuata una sorveglianza passiva rafforzata sugli stabilimenti commerciali che intendono commerciare suini vivi.*

*La sorveglianza passiva e attiva dei suini selvatici è attuata come previsto.*

*La rete di laboratori offre un sostegno efficace per l'esecuzione di prove per la PSA, ma è necessario garantire che tutti i laboratori regionali incaricati di svolgere le prove di conferma siano accreditati per il metodo di prova pertinente.*

### Sensibilizzazione

*Sono stati compiuti sforzi significativi finalizzati alla sensibilizzazione dei portatori di interessi in materia di PSA.*

27. Le autorità hanno investito risorse significative in campagne e incontri informativi con allevatori, cacciatori e il grande pubblico. I siti web delle autorità riportano informazioni e orientamenti per i portatori di interessi, ad esempio i cacciatori e gli allevatori. È stato predisposto un bollettino epidemiologico nazionale a disposizione del pubblico, aggiornato quotidianamente e contenente tabelle e mappe informative sull'insorgere della malattia e sull'attività di sorveglianza svolta.
28. È stato istituito un gruppo di cooperazione interministeriale (ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) con finalità di informazione e formazione e per intraprendere azioni volte alla riduzione dei suini selvatici. Le autorità competenti hanno erogato vari corsi di formazione per il personale a diversi livelli.

### Sorveglianza sui suini domestici

*I casi sospetti sono segnalati all'autorità competente.*

29. I veterinari e gli allevatori hanno notificato i casi sospetti alle autorità competenti anche nel quadro di una diagnosi di esclusione. In un allevamento visitato un veterinario privato ha effettuato indagini su un aumento della mortalità, sospettando la presenza una malattia diversa, e ha informato contemporaneamente l'autorità competente, che ha avviato un'indagine per la ricerca della PSA. Il piano di eradicazione stabilisce che un aumento della mortalità superiore al 30 %, dovrebbe essere considerato sospetto di PSA e dovrebbero essere effettuate prove diagnostiche per la PSA.
30. Negli ultimi anni vi sono state regolari notifiche di casi sospetti alle autorità.

In due regioni visitate i casi sospetti sono stati nove nel 2021, 26 nel 2022 e 19 fino a giugno 2023. In seguito a tali notifiche non è stato confermato nessun focolaio. Inoltre l'LNR ha segnalato cinque casi sospetti in suini domestici tra settembre 2022 e gennaio 2023.

*Esiste una sorveglianza passiva degli stabilimenti attraverso il campionamento dei suini morti notificati, ma le notifiche da parte degli allevamenti a conduzione familiare non sono sufficienti.*

*Vengono effettuati esami clinici dei suini durante le attività di spopolamento; i macelli domestici sono sottoposti a supervisione veterinaria.*

31. In base al piano di eradicazione nazionale in ogni regione le autorità competenti dovrebbero sottoporre a prova almeno due suini morti a settimana, uno proveniente da allevamenti a conduzione familiare e uno da allevamenti commerciali, concentrandosi sugli stabilimenti che detengono fino a 50 suini. Tuttavia le autorità hanno riferito difficoltà nel ricevere notifiche da parte degli allevamenti a conduzione familiare come prescritto. Nel 2022 non è stato possibile raggiungere l'obiettivo del prelievo di 50 campioni provenienti da allevamenti a conduzione familiare in nessuna regione ad eccezione della Sardegna. Complessivamente, nel 2022 nell'Italia continentale sono stati sottoposti a prova 4 481 suini provenienti da 1 407 stabilimenti.
32. L'ordinanza n. 2/2023 dell'aprile 2023 del Commissario straordinario rafforza ulteriormente la sorveglianza attraverso l'esecuzione di campionamenti e prove obbligatori su ogni suino morto, da svolgersi nella zona soggetta a restrizioni II e in alcuni casi di morte (ad esempio tutte le scrofe e tutti i verri trovati morti) nella zona soggetta a restrizioni I.
33. Dal momento che le autorità hanno sostanzialmente concesso pochissime deroghe per i movimenti di suini dalle zone soggette a restrizioni in conformità del regolamento (UE) 2021/605 o del regolamento (UE) 2023/594, il numero di campioni prelevato per le prove effettuate prima dei movimenti è molto esiguo.
34. Le autorità competenti non hanno prelevato alcun campione durante le attività di spopolamento nelle aree infette, ma si sono piuttosto affidate agli esami clinici degli animali presenti. I macelli domestici dovrebbero essere sempre sottoposti alla supervisione di un veterinario ufficiale, con un'ispezione ante mortem obbligatoria nelle zone soggette a restrizioni.

### **Sorveglianza sui suini selvatici**

35. Sono presenti incentivi finanziari per l'attività venatoria e per la segnalazione delle carcasse di suini selvatici morti. Tali incentivi erano tuttavia troppo bassi per essere efficaci; ad esempio, in una regione corrispondevano a 10 EUR per la segnalazione di ogni suino selvatico trovato morto, ossia al rimborso stabilito negli orientamenti per i programmi cofinanziati dall'Unione. Pertanto le autorità hanno cercato di garantire fondi aggiuntivi per aumentare gli importi, ad esempio un premio di 100 EUR per ogni esemplare femmina di

suino selvatico abbattuto e almeno 20 EUR per ogni carcassa trovata e segnalata.

***La ricerca delle carcasse è stata in parte difficile e non efficace quanto previsto.***

36. All'inizio dell'epidemia le autorità competenti hanno organizzato ricerche attive delle carcasse nelle aree infette dividendo il territorio in zone di un chilometro e si sono potute avvalere del sostegno di numerosi volontari. Per migliorare l'efficacia delle ricerche si è fatto ricorso anche a cani addestrati e a droni (messi a disposizione dall'esercito), sebbene l'efficacia di questi ultimi si sia rivelata limitata vista la rigogliosa vegetazione. In alcune aree il terreno montuoso e impervio ostacola notevolmente la ricerca e la raccolta delle carcasse.

***È presente un sistema per effettuare prove su tutti i suini selvatici cacciati e destinati al consumo umano nella zona soggetta a restrizioni I.***

37. Recentemente le autorità hanno avuto difficoltà nel reclutare personale, dovendosi così affidare al sostegno di personale proveniente da altri servizi, come guardie forestali, guardaparco ecc., e il numero di carcasse segnalate è diminuito. Per far fronte alla diminuzione del numero di segnalazioni gli osservatori epidemiologici regionali, facenti parte dell'IZS, offrono un sostegno utile per identificare le aree di priorità al fine di un monitoraggio più efficace.

38. Secondo le autorità competenti tutti i suini selvatici morti e malati sospettati di aver contratto l'infezione del virus della PSA dovrebbero essere sottoposti a un test mediante reazione a catena della polimerasi (PCR). Nella zona soggetta a restrizioni I, tutti i suini selvatici cacciati dovrebbero essere sottoposti a un test PCR e risultare negativi prima di poterne autorizzare l'autoconsumo da parte del cacciatore. I cacciatori non devono immettere le carni in commercio né consegnarne piccole quantità a stabilimenti locali di vendita al dettaglio o al consumatore finale. Nella zona soggetta a restrizioni I non esistono stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. È stato attuato un sistema per tracciare le carcasse attraverso un numero di riconoscimento univoco usato per il test per individuare la presenza di Trichine.

***È presente un sistema per la raccolta delle carcasse dei suini selvatici trovati morti nelle zone soggette a restrizioni e il campionamento da parte dei veterinari ufficiali.***

39. In generale nelle zone soggette a restrizioni I, II e III tutti i suini selvatici trovati morti sono sottoposti al test PCR prima di essere smaltiti. Nella zona II le carcasse sono notificate alle autorità competenti, che hanno attuato sistemi a cascata per avviare la raccolta delle carcasse 24 ore al giorno e sette giorni su sette e hanno predisposto il prelievo di campioni da parte dei veterinari ufficiali, che poi li spediscono ai laboratori regionali/all'IZS.

40. In generale i portatori di interessi hanno notificato tempestivamente i sospetti di PSA, ma alcuni degli ultimi casi riscontrati nei suini selvatici in una regione riguardavano carcasse già in stato di decomposizione. Anche la distanza di 30 km che separava i primi casi identificati dimostra che la malattia era già presente da tempo.

41. Il gruppo incaricato dell'audit ha inoltre riscontrato un certo ritardo nel campionamento quando le carcasse sono individuate nel fine settimana, dovuto a una riduzione di capacità (ad esempio il campionamento di una carcassa raccolta il sabato è stato effettuato il martedì), in quanto si erano accumulate le carcasse raccolte nel fine settimana e il risultato è stato disponibile solo il giovedì. Si tratta di una situazione che può rivelarsi problematica quando un campione prelevato nella zona soggetta a restrizioni I adiacente al confine di una zona soggetta a restrizioni II risulta positivo, poiché potrebbe essere necessaria un'estensione della zona soggetta a restrizioni II.

*L'LNR effettua una supervisione dei laboratori regionali coinvolti nelle prove la PSA, compresi i circuiti interlaboratorio.*

42. Nel 2022 in Italia, escludendo la Sardegna, sono stati complessivamente sottoposti a prova 10 053 suini selvatici, di cui 4 761 nelle tre regioni interessate; tra questi, 278 sono risultati positivi in queste tre regioni interessate nel 2022.

### **Laboratori**

*La rete dei laboratori offre un sostegno efficace e affidabile per le prove per la PSA.*

43. Il laboratorio nazionale di riferimento (LNR) per la PSA si trova presso l'IZS di Perugia. L'LNR è accreditato conformemente alla norma ISO/IEC 17025:2018 per tutti i metodi di prova per la PSA, i test PRC, l'isolamento del virus in coltura cellulare (emoadsorbimento) e il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA). Partecipa con risultati soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio annuali organizzate dal laboratorio di riferimento dell'UE per la PSA. È anche inserito della rete di laboratori CEREP per lo studio delle malattie da pestivirus e asfivirus.

*I laboratori regionali effettuano diagnosi di conferma dei casi secondari nella loro area, nonostante non tutti siano accreditati per il metodo di individuazione della PSA come prescritto.*

44. Inoltre dieci laboratori, la rete degli IZS (laboratori ufficiali per una, due o tre regioni), nell'Italia continentale e quattro in Sardegna, svolgono prove per l'individuazione dell'antigene del virus della PSA attraverso il metodo PCR in tempo reale. In generale si tratta di laboratori accreditati. Sebbene non per tutti il metodo usato per l'individuazione della PSA rientri nell'ambito dell'accREDITAMENTO, tutti i metodi usati sono comunque convalidati internamente. L'LNR organizza prove comparative interlaboratorio annuali per tutti i laboratori della rete per la PSA e si occupa della loro supervisione mediante audit periodici in loco. Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato l'attuazione di una misura correttiva richiesta, e alla quale il laboratorio nazionale di riferimento ha dato seguito, in un caso in cui un laboratorio regionale non era risultato conforme alle norme durante le prove comparative.

45. Alcuni IZS dispongono di varie sedi locali che si occupano principalmente di raccogliere e inoltrare i campioni alla sede principale per le prove, ma in alcuni casi svolgono anche i test PCR sotto la supervisione dell'LNR.

46. Dal 2020 nelle aree continentali indenni dalla malattia i laboratori degli IZS

sono stati autorizzati a svolgere una diagnosi di primo livello per la PSA attraverso PCR in tempo reale (sorveglianza nelle regioni indenni da PSA), mentre la diagnosi di conferma è svolta dall'LNDR attraverso prove biomolecolari e test di isolamento del virus. In caso di sospetto l'LNDR si occupa direttamente della diagnosi di conferma. L'LNDR conferma anche la presenza di casi "straordinari", ad esempio la ricomparsa della PSA nei suini selvatici nel Lazio a maggio 2023, quando gli ultimi casi erano stati confermati a settembre 2022.

47. Nei territori riconosciuti come infetti i casi secondari possono essere confermati in base alle prove svolte dall'IZS regionale, anche se il laboratorio non è accreditato per il metodo in questione. Tale prassi non è conforme all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, che stabilisce che la prova di conferma deve essere effettuata da un laboratorio ufficiale accreditato conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento.
48. Quando è prelevato un campione il sistema SINVSA assegna un codice identificativo univoco e il campione è accompagnato da una scheda tecnica per l'intero processo di prova. I sistemi e le procedure per la gestione delle informazioni di laboratorio istituiti negli IZS assicurano la tracciabilità di tutti i campioni. Le autorità competenti possono consultare i risultati delle prove sul sito dell'IZS.

## **8 MISURE DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA**

*Il valido piano di emergenza e l'attuazione delle relative procedure consentono ai funzionari di gestire efficacemente i focolai.*

*Il ministero emana decreti sulle misure da applicare, che vengono applicate dalle regioni.*

---

### **Focolai sospetti e confermati di PSA nei suini domestici e selvatici.**

*L'Italia in genere controlla i focolai di PSA in linea con le prescrizioni dell'UE.*

49. Da dicembre 2022 le autorità si servono di una versione aggiornata del piano di emergenza e di un manuale operativo (guida pratica) sulla PSA nei suini domestici e nei suini selvatici. Quest'ultimo contiene istruzioni dettagliate per il trattamento dei casi di sospetti di malattia e dei focolai nei suini detenuti e selvatici. Le autorità hanno testato la loro preparazione in vari esercizi di simulazione a livello regionale e locale.
50. Il gruppo incaricato dell'audit ha esaminato le azioni intraprese dall'autorità competente in seguito a un focolaio in un piccolo allevamento commerciale. I veterinari ufficiali hanno indagato immediatamente sul sospetto notificato dall'allevatore e hanno tempestivamente prelevato campioni. L'IZS ha



analizzato i campioni con molta rapidità e li ha inviati anche all'LNR, che ha confermato la positività il giorno stesso.

51. Sempre lo stesso giorno le autorità locali competenti hanno provveduto allo spopolamento dello stabilimento in cui erano detenuti nove suini. Hanno prontamente istituito una zona di protezione e una zona di sorveglianza in conformità del capo II del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, con il sostegno del sistema SIMAN. Poiché la zona di protezione e la zona di sorveglianza erano già state previste in una zona soggetta a restrizioni II a seguito di casi riscontrati in suini selvatici, era già stato avviato lo spopolamento degli stabilimenti suinicoli attraverso una macellazione programmata. Inoltre per ordinanza del prefetto è stato effettuato l'abbattimento di tutti i suini di queste zone (1 297 suini in 57 aziende) nei dieci giorni successivi alla conferma della positività.
52. L'ASL ha svolto indagini epidemiologiche che hanno identificato come probabile origine della malattia la presenza di suini selvatici nell'area e la loro introduzione causata dalle misure insufficienti in materia di biosicurezza, che hanno consentito il contatto con suini selvatici. Tale non conformità era stata individuata due settimane prima nel corso dei controlli ufficiali e la macellazione dei suini era già stata programmata.
53. In seguito alla conferma di casi di positività tra i suini selvatici, con ordinanza del ministero della Salute è stata istituita una zona infetta in base ai criteri del manuale operativo per la PSA nei suini selvatici. L'unità centrale di crisi si è riunita immediatamente e i gruppi operativi di esperti hanno svolto una valutazione della situazione. La zona infetta è stata successivamente convertita in zona soggetta a restrizioni II ed entro un ulteriore raggio compreso tra sei e otto chilometri è stata istituita la zona soggetta a restrizioni I.
54. In generale sia per i suini detenuti sia per quelli selvatici sono state adottate le misure previste dai piani di eradicazione regionali e dalla recente ordinanza 02/2023 del Commissario straordinario sul controllo e sull'eradicazione della PSA e in linea con le prescrizioni dell'UE.

**Pianificazione di emergenza, piano nazionale e manuale operativo nonché risorse disponibili per la PSA**

*Esistono piani di emergenza validi.*

55. L'Italia dispone di un manuale operativo per la PSA ben elaborato che è stato aggiornato regolarmente. Tale manuale deve tuttavia essere ancora aggiornato in base alle nuove prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.
56. I portatori di interessi e i dipartimenti pertinenti fanno parte dei gruppi di

esperti sulla PSA a diversi livelli.

***Lo smaltimento delle carcasse infette è avvenuto sotto supervisione veterinaria e in linea con i regolamenti.***

57. Nel corso dell'audit il gruppo incaricato dell'audit ha intervistato vari funzionari. La maggior parte aveva una buona conoscenza delle misure di controllo generali dei casi sospetti e confermati.
58. Nelle regioni visitate l'attuazione delle misure per contenere la PSA è stata molto impegnativa per il personale veterinario disponibile. In alcune ASL il reclutamento di personale aggiuntivo è iniziato non senza difficoltà, ad esempio l'assenza di candidati idonei e di elenchi di riserva.
59. Tutte le carcasse di suini domestici e selvatici presenti in locali infetti o positivi alla PSA sono state smaltite sotto supervisione veterinaria, generalmente attraverso una società incaricata dello smaltimento.

## **9 MISURE DI CONTENIMENTO E RESTRIZIONI DEGLI SCAMBI**

***Le autorità competenti hanno vietato il movimento di suini e delle relative carni dagli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III e sono riuscite a provvedere al rapido spopolamento degli stabilimenti che detengono suini. Nessuno stabilimento alimentare ha presentato domanda di designazione ai sensi del regolamento UE e i movimenti di suini sono stati concessi solo all'interno della zona soggetta a restrizioni II. Il sistema attuale presenta tuttavia un lieve rischio che prodotti a base di carne non trattati possano uscire dalla zona soggetta a restrizioni. Le autorità competenti stanno compiendo sforzi maggiori per individuare gli stabilimenti ai fini della designazione.***

***È presente un sistema per garantire che tutti i suini selvatici cacciati nelle zone soggette a restrizioni siano indenni da PSA prima di essere destinati al consumo.***

---

**Controllo dei movimenti di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni, carni fresche, preparazioni di carni, prodotti a base di carne e sottoprodotti di origine animale provenienti da suini domestici**

***Lo spopolamento nelle zone infette è attuato rapidamente.***

60. Nel 2022 l'approccio di base delle autorità è stato quello di spopolare il prima possibile l'area infetta dopo la conferma di casi di PSA tra i suini selvatici. Questo obiettivo ha potuto essere conseguito poiché le aree interessate dai focolai non presentavano un'elevata densità di suini domestici. Nell'unica regione in cui erano presenti numerosi stabilimenti commerciali è stato necessario abbattere 6 500 suini. In conformità dei decreti ministeriali, i decreti regionali istituiscono divieti generali in relazione ai movimenti di suini vivi e di prodotti derivati dai suini in linea con gli articoli 9 e 12 dei regolamenti (UE) 2021/605 e (UE) 2023/594.

***Non viene effettuata alcuna***

61. Le autorità competenti hanno provato a designare gli stabilimenti, in particolare i macelli, per i movimenti di suini e carni fuori dalla zona soggetta

***designazione degli stabilimenti per la macellazione di suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni II.***

a restrizioni II in linea con le deroghe previste dal regolamento (UE) 2021/605 ma, a causa della riluttanza degli operatori privati, non è stato possibile effettuare alcuna designazione ai sensi dell'articolo 41. Solo nel Lazio un macello pubblico ha presentato domanda di designazione, alla quale però è seguita un'ordinanza di abbattimento nella zona soggetta a restrizioni che ha impedito al macello di avvalersi di tale designazione.

***I movimenti avvengono solo all'interno della zona soggetta a restrizioni II a condizioni specifiche.***

62. L'autorità ha pertanto autorizzato solo i movimenti di suini verso macelli all'interno della zona soggetta a restrizioni II per la fornitura locale. Ha provveduto inoltre a "selezionare" macelli a bassa capacità all'interno della zona soggetta a restrizioni II disposti ad accettare piccoli lotti di suini provenienti dalla stessa zona, le cui carni dovevano essere vendute o trasformate in stabilimenti alimentari locali registrati a bassa capacità e destinate al consumatore finale o a ristoranti collegati (come gli agriturismi).

63. Le autorità hanno attuato alcune misure per mitigare il rischio di diffusione del virus attraverso i regolamenti sui movimenti, ad esempio

- a. controlli clinici sui suini prima della spedizione;
- b. autodichiarazioni da parte degli operatori attestanti che le carni sarebbero state vendute/consumate solo nella zona soggetta a restrizioni II;
- c. notifica all'autorità competente sul macello attraverso il documento di trasporto;
- d. bollo sanitario speciale per le carcasse che provengono da queste partite.

64. Il gruppo incaricato dell'audit ha notato alcuni punti deboli nelle procedure applicate, che lasciano spazio al rischio che prodotti a base di carne non trattati possano uscire dalla zona soggetta a restrizioni II:

***Esiste il rischio che prodotti a base di carne non trattati possano uscire dalla zona soggetta a restrizioni II.***

- a. la mancanza di procedure uniformi tra le diverse regioni crea confusione sulle prescrizioni minime in materia di restrizioni per la PSA tra gli allevatori; ad esempio un allevatore che doveva inviare i suini a un macello diverso da quello abituale si è trovato di fronte a una procedura istituita dall'autorità competente di un'altra regione, che prevedeva obblighi di cui non era mai stato messo a conoscenza;
- b. i documenti che accompagnano le partite delle carcasse non erano sempre conformi alle procedure applicate; ad esempio un documento per la spedizione di carni a un agriturismo richiedeva un trattamento a norma dell'allegato VII del regolamento (UE) 2020/687, ma tale trattamento non era applicato a tutti i prodotti nello stabilimento di destinazione;
- c. per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale (SOA), le procedure lasciavano agli operatori del settore alimentare la responsabilità di trovare un operatore SOA disposto a trattare i SOA di

categoria 3 a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/605 o di smaltirli come categoria 1, presupponendo una conoscenza di prescrizioni specifiche in materia di PSA difficilmente riscontrabile in un operatore del settore alimentare;

d. nonostante l'esecuzione di alcuni controlli sulla tracciabilità, non vi erano prove sufficienti della presenza di una supervisione atta a verificare che i prodotti a base di carne non circolassero al di fuori della zona soggetta a restrizioni II.

65. Il regolamento (UE) 2023/594, entrato in vigore ad aprile 2023, stabilisce regole chiare per i movimenti dei suini all'interno delle zone soggette a restrizioni e pertanto le autorità competenti hanno preso conoscenza della necessità di intraprendere ulteriori iniziative per designare gli stabilimenti, anche per consentire i movimenti dei suini destinati alla macellazione provenienti da stabilimenti situati nelle nuove aree di zone soggette a restrizioni ampliate.

*Le autorità competenti intendono designare gli stabilimenti in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2023/594, ma finora non sono state emanate istruzioni specifiche in merito.*

66. Nel 2023 le ordinanze del Commissario straordinario hanno varato misure per i movimenti di suini all'interno dell'area infetta e della zona soggetta a restrizioni II, così come per quelli provenienti dalla zona soggetta a restrizioni I verso altre aree (indenni) in Italia. Tuttavia, fino al termine del presente audit, non era stata pubblicata alcuna norma specifica riguardante le deroghe per i movimenti dei suini destinati alla macellazione o la designazione di stabilimenti in considerazione delle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/594.

*I sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni sono smaltiti come materiale di categoria 1.*

67. Tutto il materiale proveniente da casi sospetti o da carcasse sottoposte a prova per la PSA è stato smaltito come materiale SOA di categoria 1. Le autorità competenti hanno dichiarato che tutti i veicoli destinati alla raccolta di questi SOA e al loro trasporto al di fuori delle zone soggette a restrizioni sono dotati di un sistema che consente il tracciamento in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594.

### **Controlli su carcasse, carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici**

68. È stato attuato un sistema con l'obiettivo di assicurare che tutti i suini selvatici abbattuti nelle zone soggette a restrizioni siano sottoposti a prova e risultino negativi a un test PCR prima di poterne autorizzare l'autoconsumo da parte del cacciatore. Poiché non svolgono controlli nel corso delle attività venatorie, le autorità competenti perdono l'opportunità di verificare che l'obiettivo sia sempre conseguito.

## 10 SUPERVISIONE E VERIFICA DELL'EFFICACIA

*Esiste un certo livello di cooperazione tra le diverse autorità competenti, ma con margine di miglioramento nell'attuazione a livello locale. La supervisione da parte dell'autorità centrale è concentrata sulle procedure piuttosto che sulle attività operative e non riesce quindi a garantire appieno che i controlli ufficiali assicurino la conformità ai regolamenti in materia di sanità animale.*

---

*La verifica dei controlli ufficiali al fine di garantire la conformità ai regolamenti in materia di sanità animale è inadeguata.*

69. Le autorità venatorie, forestali e veterinarie riferiscono a livelli direttivi diversi. Il gruppo incaricato dell'audit ha potuto constatare esempi di cooperazione nell'ambito della gestione della popolazione e della sorveglianza dei suini selvatici. La biosicurezza delle attività venatorie è stata notevolmente migliorata da tale cooperazione, così come la ricerca attiva delle carcasse. Tuttavia il ritardo nella realizzazione di recinzioni e la riluttanza dei cacciatori a partecipare allo spopolamento dei suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I e II sono un chiaro indice di presenza di un margine di miglioramento nella cooperazione.

70. Le misure adottate per controllare ed eradicare la PSA sono coordinate da gruppi di esperti che operano a livello nazionale, regionale e locale. Unità degli osservatori degli IZS partecipano a riunioni periodiche e ad hoc e forniscono preziosi contributi attraverso relazioni e analisi periodiche sulla situazione epidemiologica.

*È stato istituito un Commissario straordinario alla PSA a livello nazionale per il monitoraggio e il coordinamento delle attività.*

71. L'autorità centrale competente ha svolto audit nelle regioni in cui è stata confermata la PSA. Le relazioni di audit sono sufficientemente dettagliate, ma si concentrano sulla disponibilità del personale, sulla formazione fornita e sulle procedure piuttosto che sulle attività operative, come ad esempio le deroghe per i movimenti secondo quanto prescritto dai regolamenti dell'UE.

72. Nell'aprile 2022 le autorità italiane hanno istituito a livello nazionale il ruolo di Commissario straordinario alla PSA, le cui attività principali consistono nell'attuazione e nel coordinamento delle misure tra regioni al fine di contenere e prevenire l'ulteriore diffusione della PSA.

73. Le ultime ordinanze emanate dal Commissario straordinario nell'aprile 2023 erano finalizzate ad attribuire maggiori responsabilità alle autorità locali, in particolare ai comuni, e ad aumentare il coinvolgimento della comunità venatoria nelle attività di spopolamento. L'ordinanza emanata a maggio 2023 si concentrava sull'installazione di recinzioni da parte delle regioni e nelle stesse, nonché sull'attuazione di misure di biosicurezza nelle aziende come condizione preliminare al ripopolamento degli stabilimenti.

## 11 SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

La tabella seguente sintetizza il seguito dato alle pertinenti raccomandazioni di cui alla relazione DG(SANTE) 2021-7344.

N. 1	Adottare misure volte a migliorare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione dei suini e relative all'allevamento di suini allo stato brado, in particolare per quanto riguarda: un'adeguata conservazione della documentazione nei registri aziendali di tutti i suini neonati nonché loro notifica all'autorità competente e il divieto di allevare suini al di fuori di locali semichiusi o chiusi registrati.	Applicata  Le autorità competenti della Sardegna hanno fornito ulteriori prove durante una videoconferenza tenutasi il 26 giugno.  Cfr. anche le risultanze n. 2 e 3
N. 2	Effettuare indagini epidemiologiche efficaci nei casi in cui la presenza di PSA è confermata, garantendo che esse producano conclusioni precise e tempestive sulla possibile origine della malattia e sulla probabile durata della sua presenza nell'azienda interessata.	Applicata  Le autorità competenti della Sardegna hanno fornito esempi delle indagini epidemiologiche svolte, nonché ulteriori prove durante una videoconferenza tenutasi il 26 giugno.  Cfr. anche le risultanze n. 50 e 53

## 12 RIUNIONE DI CHIUSURA

Il gruppo incaricato dell'audit ha tenuto una riunione di chiusura il 27 giugno 2023 e ha presentato le principali risultanze e le conclusioni preliminari dell'audit. Durante la riunione l'autorità competente non ha indicato alcun disaccordo significativo sulle risultanze e sulle conclusioni preliminari.

## 13 RACCOMANDAZIONI

Le autorità competenti sono invitate a fornire, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione, informazioni dettagliate sulle azioni intraprese e pianificate, compresi i termini per il loro completamento ("piano d'azione"), al fine di dare seguito alle raccomandazioni descritte di seguito.

N.	Raccomandazione
1.	Provvedere affinché i controlli ufficiali sulla biosicurezza negli stabilimenti suinicoli siano svolti con una frequenza adeguata, in particolare assicurare il rispetto delle

N.	Raccomandazione
	<p>prescrizioni riguardanti le deroghe per i movimenti dei suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), tenendo in considerazione le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2023/594.</p> <p>Articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/594.</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 3 e sulle risultanze associate nn. 9, 10, 11 e 12.</p>
2.	<p>Provvedere affinché gli obiettivi di prelievo di campioni per le prove per la PSA nel quadro della sorveglianza passiva delle aziende a conduzione familiare siano attuati come stabilito nel "programma per il controllo e l'eradicazione della peste suina classica e della peste suina africana in Italia", approvato nel 2023, presentato con il numero 1670858138674-19287.</p> <p>Articoli 26 e 27 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 6 e sulle risultanze associate nn. 32 e 33.</p>
3.	<p>Provvedere affinché gli obiettivi dei programmi regionali di eradicazione della PSA, oltre al piano d'azione nazionale per i suini selvatici di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2023/594, siano conseguiti, in particolare per quanto riguarda la riduzione della popolazione di suini selvatici e il confinamento della metapopolazione di suini selvatici infetti.</p> <p>Articolo 70 del regolamento (UE) 2016/429 e articolo 56 del regolamento (UE) 2023/594.</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 5 e sulle risultanze associate nn. 16, 17, 19, 20, 21 e 22.</p>
4.	<p>Provvedere affinché le prescrizioni riguardanti gli specifici divieti di movimento delle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e all'esterno di tali zone soggette a restrizioni a norma dell'articolo 9 siano rispettate e le deroghe siano concesse esclusivamente nel pieno rispetto degli articoli 14, 15, 16, 17, 23 e 24 del regolamento (UE) 2023/594.</p> <p>Articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 8 e sulle risultanze associate nn. 62, 63, 64, 65, 66 e 67.</p>
5.	<p>Provvedere affinché le prescrizioni riguardanti gli specifici divieti di movimento delle partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone a norma dell'articolo 12 siano rispettate e le deroghe siano concesse esclusivamente nel pieno</p>

N.	Raccomandazione
	<p>rispetto dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2023/594.</p> <p>Articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 8 e sulle risultanze associate nn. 62, 63, 64, 65, 66 e 67.</p>
6.	<p>Provvedere affinché i laboratori regionali (IZS) che svolgono le prove di conferma della PSA siano accreditati per il metodo di prova usato.</p> <p>Articolo 40, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 9 e sulle risultanze associate nn. 45, 47 e 48.</p>
7.	<p>Ricorrere a procedure di verifica dei controlli, comprendenti gli audit, per individuare e correggere le carenze, ad esempio nella concessione delle deroghe per i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni per la PSA o nel ritardo nei campionamenti e nelle prove sulle carcasse di suini selvatici.</p> <p>Articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>Raccomandazione basata sulla conclusione n. 10 e sulle risultanze associate nn. 26, 42 e 71.</p>



## ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI GIURIDICI

<b>Riferimento giuridico</b>	<b>Gazzetta ufficiale</b>	<b>Titolo</b>
Regolamento (UE) 2016/429	GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
Regolamento (UE) 2017/625	GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
Regolamento (UE) 2018/1882	GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

Regolamento (UE) 2020/2002	GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni
Regolamento (UE) 2020/687	GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64	Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
Regolamento (UE) 2020/688	GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140	Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova
Regolamento (UE) 2020/689	GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211	Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

Regolamento (UE) 2019/2035	GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115	Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
Regolamento (UE) 2020/2235	GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE
Regolamento (CE) n. 1069/2009	GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
Regolamento (UE) n. 142/2011	GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1	Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

Regolamento (UE) 2021/605	GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
Regolamento (UE) 2023/594	GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

## ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI GIURIDICI

<b>Riferimento giuridico</b>	<b>Gazzetta ufficiale</b>	<b>Titolo</b>
Regolamento (UE) 2016/429	GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
Regolamento (UE) 2017/625	GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
Regolamento (UE) 2018/1882	GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

Regolamento (UE) 2020/2002	GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni
Regolamento (UE) 2020/687	GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64	Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
Regolamento (UE) 2020/688	GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140	Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova
Regolamento (UE) 2020/689	GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211	Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

Regolamento (UE) 2019/2035	GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115	Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
Regolamento (UE) 2020/2235	GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE
Regolamento (CE) n. 1069/2009	GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
Regolamento (UE) n. 142/2011	GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1	Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

Regolamento (UE) 2021/605	GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
Regolamento (UE) 2023/594	GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605